



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.5.2011  
COM(2011) 265 definitivo

2011/0114 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che proroga la validità della decisione 2010/371/UE relativa alla conclusione della  
procedura di consultazione con la Repubblica del Madagascar a titolo dell'articolo 96  
dell'accordo di partenariato ACP-UE**

## RELAZIONE

Il 7 giugno 2010, a seguito della conclusione delle consultazioni tenutesi ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di adottare "misure appropriate" nei confronti della Repubblica del Madagascar<sup>1</sup>. La decisione, adottata per un periodo di 12 mesi, scadrà il 6 giugno 2011.

Fra le misure appropriate adottate con la decisione 2010/371/UE figurano in particolare la sospensione del sostegno al bilancio, dell'attuazione del PIN del 10° FES e delle azioni e pagamenti nel quadro del 9° FES che coinvolgono direttamente il governo e le sue agenzie, nonché la riassunzione delle funzioni di ordinatore nazionale del FES. Le misure non incidono sui contributi alle operazioni umanitarie né su taluni progetti che comportano benefici diretti per la popolazione.

Dall'adozione della decisione, si è assistito a un costante potenziamento del dialogo politico tra le varie forze malgасce e alla riattivazione della mediazione della SADC, con la presentazione di una road map su un processo di transizione consensuale e neutro per l'uscita del Madagascar dalla crisi. Tale transizione dovrebbe portare allo svolgimento di elezioni libere e credibili che permettano il ritorno all'ordine costituzionale nel paese. La road map è stata siglata il 9 marzo 2011 dall'Alta autorità di transizione e da tutte le altre parti politiche che hanno preso parte ai negoziati, ad eccezione dei raggruppamenti che fanno capo agli ex presidenti Ratsiraka, Zafy e Ravalomanana.

In un vertice tenutosi a Livingstone il 31 marzo 2011, la troika dell'organo della SADC ha preso atto dell'elaborazione di questa road map, si è impegnata a consolidare e a tutelare i risultati ottenuti, ma non ne ha ratificato il contenuto, raccomandando di convocare un vertice straordinario della SADC per discutere questo aspetto più approfonditamente.

La ratifica della road map da parte della SADC determinerebbe con ogni probabilità la ratifica dell'Unione africana (UA) e successivamente della comunità internazionale, di cui fa parte l'Unione europea.

In considerazione dell'assenza, in questo momento, di tale ratifica e quindi di un sostanziale progresso nel processo consensuale di transizione verso il ritorno all'ordine costituzionale, sarebbe giustificata una proroga di 12 mesi del periodo di applicazione della decisione, fermo restando il suo periodico riesame in questo periodo.

Al fine di trasmettere un segnale di incoraggiamento da parte dell'UE ai partner malgасci affinché questi moltiplichino gli sforzi nella ricerca di un accordo, si propone di indirizzare alle autorità malgасce una nuova lettera, il cui testo è allegato alla presente comunicazione, sottolineando che l'UE si impegna ad accompagnare, politicamente e finanziariamente, qualunque transizione consensuale che scaturisca dall'attuazione di una road map ratificata dalla SADC, dall'UA e dalla comunità internazionale. Tuttavia, dal momento che la decisione propone solo una proroga delle misure appropriate esistenti, senza modificarle nella sostanza, non è necessario modificare l'allegato alla decisione 2010/371/UE. In questa fase non è neanche utile riaprire le consultazioni tenutesi con la Repubblica del Madagascar in applicazione dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE.

---

<sup>1</sup> GU L 169 del 3.7.2010, pag. 13.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che proroga la validità della decisione 2010/371/UE relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Madagascar a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000<sup>2</sup> e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005<sup>3</sup> ("accordo di partenariato ACP-UE"), in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE<sup>4</sup>, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-UE sono stati violati.
- (2) Il 6 luglio 2009 sono state avviate, a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE, consultazioni con il Madagascar in presenza di rappresentanti del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nel corso delle quali i rappresentanti dell'Alta autorità di transizione non hanno presentato né proposte né impegni soddisfacenti.
- (3) La SADC e tutte le parti politiche hanno compiuto notevoli sforzi di mediazione per trovare un'uscita alla crisi politica, in particolare attraverso la negoziazione di una road map, proposta dalla mediazione della SADC, riguardante un processo di transizione consensuale teso allo svolgimento di elezioni libere e credibili che permettano il ritorno all'ordine costituzionale.
- (4) Tuttavia, finora, scaduto il termine di 12 mesi, l'Unione europea constata che, malgrado tali sforzi, la road map non è ancora stata firmata dalle parti interessate né

---

<sup>2</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

<sup>3</sup> GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

ratificata dalla SADC, dall'Unione africana e dalla comunità internazionale. Questo fa sì che per il momento non si prospetti una transizione consensuale per il ritorno all'ordine costituzionale, condizione essenziale per la modifica delle misure appropriate in vigore.

- (5) Il periodo d'applicazione della decisione 2010/371/UE scade il 6 giugno 2011. A seguito della situazione sopra esposta, è opportuno prorogare di un anno tale scadenza, fermo restando il periodico riesame della decisione durante questo periodo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

*Articolo 1*

La decisione 2010/371/UE è così modificata:

all'articolo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente: "La presente decisione rimane in vigore fino al 6 giugno 2012, fermo restando il suo riesame a scadenze regolari durante questo periodo".

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a

*Per il Consiglio  
Il presidente*

## ALLEGATO

Bruxelles,

### PROGETTO DI LETTERA AL PRESIDENTE DELL'ALTA AUTORITÀ DI TRANSIZIONE

Signor presidente,

L'Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-UE. In quanto elementi essenziali dell'accordo di partenariato, il rispetto dei diritti umani, le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto sono alla base delle nostre relazioni.

Con lettera datata 16 giugno 2010, l'Unione europea La ha informata della sua decisione 2010/371/UE, del 7 giugno 2010, di concludere le consultazioni tenute ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE e di adottare «misure appropriate ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), di tale accordo.

L'Unione europea è consapevole del fatto che, a partire da questa data, tutte le parti si sono impegnate per trovare uno sbocco alla crisi politica che interessa il Suo paese. L'Unione europea guarda con grande interesse agli sviluppi registrati nei negoziati sulla road map presentata dalla mediazione della SADC e relativa a un processo di transizione consensuale e neutro verso l'uscita del Madagascar dalla crisi, processo che dovrebbe culminare nello svolgimento di elezioni libere e credibili che permettano il ritorno all'ordine costituzionale.

Tuttavia, finora, scaduto il termine di 12 mesi, l'Unione europea constata che, malgrado l'impegno profuso, la road map non è ancora stata firmata dalle parti interessate né ratificata dalla SADC, dall'Unione africana e dalla comunità internazionale. Questo fa sì che per il momento non si prospetti una transizione consensuale per il ritorno all'ordine costituzionale, condizione essenziale per la modifica delle misure appropriate in vigore.

Alla luce degli elementi sopra elencati, l'Unione europea ha deciso di prorogare l'applicazione della decisione 2010/371/UE fino al 6 giugno 2012.

L'Unione europea desidera evidenziare la propria ampia disponibilità ad accompagnare, politicamente e finanziariamente, qualunque transizione consensuale possa scaturire dall'attuazione di una road map ratificata dalla SADC, dall'Unione africana e dalla comunità internazionale. Analogamente, l'Unione europea attribuisce un'importanza fondamentale a un tale accompagnamento, nell'intento di porre termine a una lunga crisi politica dalle conseguenze economiche e sociali ogni giorno più pesanti per la popolazione malgascia.

Voglia gradire, signor presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.

*Per l'Unione europea*